



COMUNE DI TERRE DEL RENO
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

N. 66 del 18/12/2019

Indice generale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art.1 – Oggetto e finalità

Art.2 – Fonti normative

Art.3 – Quadro delle competenze

Art.4 – Classificazione degli impianti sportivi oggetto del regolamento

TITOLO II

CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Art.5 – Destinatari della concessione degli impianti

Art.6 – Modalità per la scelta del concessionario

Art.7 – Criteri per la scelta del concessionario

Art.8 – Rapporti fra Comune e concessionario

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.9 – Norma di rinvio

Art.10 – Norme transitorie

Art.11 – Entrata in vigore e abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Terre Del Reno riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale, quale interesse della generalità della collettività e divulgare i corretti stili di vita. Per tale ragione gli impianti di cui al presente regolamento e le attrezzature di proprietà comunale in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport non agonistico, agonistico per dilettanti, di mantenimento, per il tempo libero della collettività, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, al di fuori della logica del profitto: il tutto, con la finalità della massima fruibilità per la pratica sportiva, ricreativa, sociale e rieducativa.

2. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, per i quali non è posta in essere la gestione diretta, con esclusione:

- del palazzetto dello Sport di Sant'Agostino denominato "Palareno" in quanto soggetto fino al 31/12/2028, alla disciplina contenuta in specifico contratto di costruzione e gestione;
- delle palestre annesse ai plessi scolastici, disciplinate da specifico regolamento.

3. Per "concessione della gestione" si intende il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse alla gestione del servizio.

4. Gli impianti sportivi di proprietà comunale oggetto del presente regolamento sono i seguenti:

N.	Tipologia dell'impianto	Indirizzo
1	Campi da calcio/calciotto e servizi annessi	Viale Europa n.6 – Sant'Agostino
2	Campi da calcio/calciotto e servizi annessi	Via Statale 103/A – San Carlo
3	Campi da calcio/calciotto e servizi annessi	Via Verdi 49 – Dosso
4	Campo da calcio e servizi annessi	Via Argine Postale – Mirabello
5	Campi da tennis e servizi annessi	Viale Europa 12 – Sant'Agostino
6	Campo da tennis/calciotto e servizi annessi	Via Belvedere 64 - Mirabello

5. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento tende a dare attuazione alla Legge della Regione Emilia Romagna n.8 del 31.05.2017 " Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive".

6. Con il presente Regolamento e la fissazione dei principi in esso contenuto, l'Amministrazione comunale possiede lo strumento per disciplinare le modalità per realizzare lo scopo di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla fruizione ed al potenziamento della pratica delle attività

sportive, sociali e aggregative;

b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza fini di lucro;

c) realizzare, in applicazione dell'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;

d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'amministrazione e dei fruitori dei medesimi;

e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

Articolo 2 - Fonti normative

1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione, in ordine alla attribuzione delle competenze in materia di ordinamento sportivo;
- Decreto Legislativo 23/7/1999 n° 242 in ordine al campo di intervento del CONI;
- Statuto del CONI;
- Legge 23/3/1981 n.91, articolo 1 – in ordine alla attività sportiva;
- Legge 27/12/2012 n. 289, articolo 90, comma 17 “disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”;
- Legge Regione Emilia Romagna n.8 del 31.05.2017 “ Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”;
- Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 in ordine alle norme per l'esercizio degli impianti sportivi;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni – codice degli appalti;
- Legge regionale Emilia Romagna, n. 34/2002.

Articolo 3 - Quadro delle competenze

1. Il Consiglio Comunale, con il presente regolamento e con altri atti regolamentari o di indirizzo, classifica e fornisce gli indirizzi generali in ordine all'utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà dell'amministrazione comunale non gestiti direttamente.

2. La Giunta Comunale: tenendo conto della tipologia degli impianti, in relazione al tipo di attività potenzialmente praticabile:

a) fornisce gli indirizzi in materia di:

- programmazione e durata delle assegnazioni
- criteri di scelta del concessionario
- ammontare dell'eventuale canone di concessione
- ammontare dell'eventuale concorso dell'amministrazione alle spese di gestione
- eventuali diritti di utilizzo diretto per esigenze temporanee

b) definisce, attraverso la proposizione al Consiglio Comunale o l'adozione degli atti programmatori di propria competenza, gli interventi e le opere di miglioramento e di manutenzione straordinaria degli impianti.

3. Il Responsabile di Settore competente:

- a) pone in essere le procedure finalizzate alla concessione della gestione degli impianti sportivi, secondo la programmazione, le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento, gli indirizzi forniti dalla Giunta e nel rispetto dell'ordinamento vigente;
- b) definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di concessione in gestione degli impianti;
- c) provvede alla concessione in gestione degli impianti;
- d) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo applicando le disposizioni contenute nei capitolati di affidamento.

Articolo 4 - Classificazione degli impianti sportivi oggetto del regolamento

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale oggetto del presente regolamento sono classificati come "impianti privi di rilevanza economica" in quanto i servizi sportivi sono assicurati alla collettività in assenza e scarsità di fattori di redditività:
 - per i principi enunciati all'Art.1, i servizi sportivi devono essere assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto;
 - non sono presenti, o sono presenti in misura non significativa, fattori di redditività che ne determinino un impatto, anche potenziale, sulla concorrenza del libero mercato;
 - le caratteristiche intrinseche, le dimensioni, l'ubicazione, il bacino di utenza, la destinazione imposta dall'ente proprietario e i vincoli di erogazione dei servizi, non consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali se non in misura irrilevante e di contorno alla attività sportiva;
2. Per la concessione in gestione si fa riferimento ai principi contenuti nell'art. 90 della L.289/2002, come integrato dall'art.1, comma 361 della L.27/12/2017 n.205, nel codice degli appalti e nella Legge Regionale n.8/2017.

TITOLO II

CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 5 – Destinatari della concessione in gestione degli impianti -Affidamenti preferenziali

1. Gli impianti sportivi comunali elencati oggetto del presente regolamento, sono assegnati in gestione, in via preferenziale, ai seguenti soggetti che possiedano idonei requisiti morali, esperienza specifica maturata nel settore, capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie e che garantiscano il perseguimento delle finalità indicate dal presente Regolamento:

- a) *Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, sia privi di personalità giuridica ex art. 36 e ss del c.c., sia con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 361/2000;*
- b) *Società sportiva o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro;*
- c) *Enti di promozione Sportiva;*
- d) *Discipline Sportive Associate;*
- e) *Federazioni Sportive Nazionali;*
- f) *Altri soggetti operanti in ambito sportivo-ricreativo, quali: le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, le organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e organizzazione ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL).*

2. La selezione per la scelta del concessionario deve essere finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale della struttura, secondo i principi enunciati nel presente regolamento ed in coerenza con la tipologia dell'impianto, attraverso lo svolgimento nello stesso di almeno una delle seguenti attività, riconoscendo un vantaggio ai soggetti che ne sviluppano più di una:
- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per le seguenti categorie: ovvero, bambini, ragazzi, adolescenti, anziani e disabili;
 - attività non agonistica o agonistica per dilettanti con partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
 - realizzazione di corsi di avviamento per i più piccoli;
 - attività sportiva per le scuole;
 - attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio;
 - attività ricreative varie, spettacoli pubblici ecc., finalizzate alla fruizione dell'impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione del Comune e per la solidarietà sociale;
 - sviluppo e qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi.

Articolo 6 – Modalità per la scelta del concessionario

1. I soggetti cui assegnare la gestione degli impianti sportivi sono individuati con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente in materia quali trasparenza, imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità
2. La procedura può essere preceduta da indagine esplorativa, il cui avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, attraverso la quale i soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse alla concessione.
3. In esito all'indagine esplorativa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con:
 - a) affidamento diretto della concessione nel caso in cui risulti un unico richiedente idoneo, in possesso dei requisiti richiesti;
 - b) attivazione di una procedura di selezione nel caso in cui risultino più richiedenti idonei.
4. Qualora, in esito all'indagine esplorativa, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oppure non risulti idoneo alcun richiedente, il Comune potrà procedere all'affidamento diretto della concessione ad un soggetto individuato in base alla propria convenienza.
5. La durata dell'affidamento è stabilita ordinariamente in anni quattro, con previsione di criteri di

proroga legati agli investimenti che l'affidatario è disposto a fare sull'impianto.

Articolo 7 – Criteri per la scelta del concessionario

1. La Giunta, contestualmente alla programmazione delle assegnazioni, fornisce al Responsabile di Settore gli indirizzi necessari all'espletamento della selezione del concessionario riconoscendo la priorità ai soggetti che presentino le migliori caratteristiche in ordine a:
 - radicamento sul territorio
 - esperienza nel settore sui sono destinati gli impianti
 - qualità del progetto complessivo di attuazione del servizio
 - esperienza nell'organizzazione di attività per i giovani e le categorie deboli
 - capacità tecniche dimostrate in gestioni simili
 - formulazione di proposte di miglioramento dell'impianto
 - eventuale offerta economica
 - affidabilità economica
 - aggiornamento o qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati
 - garanzia di accesso alla attività sportiva a tutti i ragazzi di età inferiore a 14 anni indipendentemente dalle capacità atletiche e sportive e dalla predisposizione alla pratica agonistica;
 - svolgimento di una molteplicità di attività fra quelle elencate al precedente art.5
 - compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto.

Articolo 8 – Rapporti fra Comune e concessionario

1. Il capitolato e la convenzione da sottoscrivere fra le parti dovrà disciplinare nel dettaglio i rapporti fra il Comune e il concessionario e gli obblighi degli stessi secondo i seguenti principi generali:

il Concessionario

- a) potrà usare l'impianto esclusivamente per le per finalità previste dall'atto di concessione sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione. Eventuali usi diversi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune ed i beneficiari potranno essere altri soggetti collegati al mondo dello sport, le istituzioni scolastiche, il Comune stesso, soggetti operanti nell'ambito del volontariato e della promozione sociale;
- b) dovrà rendicontare annualmente al Comune in ordine alla attività svolta ed agli aspetti economico/finanziari della gestione;
- c) a seconda del tipo di impianto, potrà richiedere tariffe d'uso ai praticanti previa idonea informazione e pubblicità. Potrà, altresì, avere introiti di natura commerciale di rilevanza marginale rispetto al proprio bilancio annuale, quali, ad esempio, aree di ristoro o la cessione di spazi pubblicitari che, tuttavia, non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva.
- d) sarà tenuto a versare al Comune un canone annuo eventualmente stabilito all'atto della selezione del contraente. L'ammontare del canone è determinato dalla Giunta.

- e) dovrà sostenere tutti gli oneri relativi alla gestione ordinaria, quali ad esempio la manutenzione ordinaria, le spese per le utenze di acqua, luce e gas, il ripristino e la manutenzione ordinaria delle superfici di gioco, la pulizia, la custodia, vigilanza, la conservazione del decoro complessivo delle strutture.
- f) potrà utilizzare proprio personale o collaboratori in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, assistenziale, fiscale, sicurezza sui luoghi di lavoro.
- g) sarà l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto. Per tale ragione dovrà dotarsi di adeguate coperture assicurative per danni causati per propria responsabilità all'impianto ed ai frequentatori, oltre che nei confronti dei propri collaboratori.
- h) previa autorizzazione del Comune, potrà effettuare installazioni mobili per lo svolgimento delle attività previste dalla concessione, effettuare migliorie.
- i) Prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza (118).
- j) Informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

il Comune:

- a) effettuerà le manutenzioni straordinarie e gli interventi di ampliamento degli impianti compatibilmente alla programmazione generale delle opere pubbliche ed alle risorse finanziarie disponibile
- b) potrà esercitare le funzioni di controllo sull'impianto sportivo e sulla attività svolta dal concessionario in relazione alle previsioni del presente regolamento e della convenzione sottoscritta, nonché il mantenimento delle finalità essenziali della conduzione dell'impianto; il monitoraggio delle attività e del servizio dovrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le convenzioni con i soggetti affidatari dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione di utili degli associati: gli eventuali utili di bilancio dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Altresì la convenzione dovrà disciplinare in particolare la modalità di recesso che è sempre ammessa in caso di:

- gravi danni arrecati alla struttura o agli impianti durante l'attività dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
- mancata osservanza degli obblighi assunti;
- indisponibilità del concessionario a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
- inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
- mancato pagamento dell'eventuale canone o degli oneri derivanti dai consumi, trascorsi tre mesi dalla relativa intimazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 10 - Norme transitorie

1. Restano in vigore, fino alla scadenza naturale, le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.

Articolo 11 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.